

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 95

28 aprile 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 855/71 del Consiglio, del 27 aprile 1971, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori	1
Regolamento (CEE) n. 856/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 857/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	5
Regolamento (CEE) n. 858/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	7
Regolamento (CEE) n. 859/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	8
Regolamento (CEE) n. 860/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	9
Regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni	11
Regolamento (CEE) n. 862/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame	13
Regolamento (CEE) n. 863/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova	16
Regolamento (CEE) n. 864/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattalbumina	18
<hr/>	
Rettifiche	
Rettifica del regolamento (CEE) n. 668/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 77 del 1° 4. 1971)	20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 855/71 DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 1971
che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione di cavolfiori è caratterizzata da raccolti successivi che si ripartiscono dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo ;

considerando che i cavolfiori sono commercializzati secondo diversi modi di presentazione e che, per tale ragione, si registrano sul mercato quotazioni diverse ; che, secondo i periodi, i cavolfiori « con foglie » della categoria di qualità I o i cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I sono sufficientemente rappresentativi ; che è pertanto opportuno, per l'applicazione del regime d'intervento, scegliere tali modi di presentazione e tale categoria di qualità ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione stagionale dei prezzi dei cavolfiori, occorre dividere la campagna in più periodi e fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per ciascun periodo ;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da considerare per la determinazione del prezzo di base, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE sono :

— in maggio :

la regione di produzione francese Nord-Finistère,

— in giugno :

il Belgio, le regioni di produzione tedesche Südbaden e Franken e la regione di produzione francese Saône-et-Loire,

— in luglio, agosto e settembre :

il Belgio e la regione di produzione francese del Nord e del Pas-de-Calais,

— in ottobre :

il Belgio, le regioni di produzione tedesche Südbaden, Pfalz e Nordrhein, la regione di produzione francese dell'Ille-et-Vilaine e i Paesi Bassi,

— in novembre e dicembre :

la regione di produzione francese dell'Ille-et-Vilaine e le regioni di produzione italiane delle province di Ancona, Napoli, Pisa e Ascoli Piceno,

— in gennaio e febbraio :

la regione di produzione francese del Nord-Finistère e le regioni di produzione italiane delle province di Napoli, Pisa e Ascoli Piceno,

— in marzo :

la regione di produzione francese del Nord-Finistère e le regioni di produzione italiane delle province di Napoli, Pisa, Ascoli Piceno e Pesaro,

— in aprile :

la regione di produzione francese del Nord-Finistère e le regioni di produzione italiane delle province di Pisa e Pesaro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° maggio 1971 al 30 aprile 1972 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori della voce 07.01 B I della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati come segue :

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10.

	<i>Prezzo di base</i>	<i>Prezzo d'acquisto</i>
Maggio	7,4	3,3
Giugno	9,9	4,0
Luglio	7,7	3,1
Agosto	7,6	3,1
Settembre	8,2	3,3
Ottobre	10,3	4,2
Novembre	6,3	2,8
Dicembre	6,3	2,8
Gennaio	6,4	2,8
Febbraio	5,3	2,2
Marzo	6,8	2,8
Aprile	6,1	2,7

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato, i corsi vengono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono :

— ai cavolfiori « con foglie » — categoria di qualità I, per i mesi di maggio, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile,

— ai cavolfiori « coronati » — categoria di qualità I, per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre,

presentati in imballaggio.

Le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi ai corsi, rilevati imballaggio escluso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 aprile 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	53,98
10.01 B	Frumento duro	62,78 ⁽¹⁾
10.02	Segala	46,18
10.03	Orzo	32,19
10.04	Avena	33,85
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	32,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	32,69 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	15,28
10.07 B	Miglio	29,28
10.07 C	Sorgo	35,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,75
11.01 B	Farine di segala	75,10
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	106,97
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,21

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 857/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 aprile 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	1,20
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,75
10.02	Segala	0	0	0	1,25
10.03	Orzo	0	7,15	7,15	9,15
10.04	Avena	0	9,00	9,00	9,75
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,20	1,20	1,50
10.05 B	Granturco altro	0	1,20	1,20	1,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,80	3,80	4,00
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,214	0,214
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,160	0,160
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,273	1,273	1,629	1,629
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,951	0,951	1,217	1,217
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,108	1,108	1,418	1,418

REGOLAMENTO (CEE) N. 858/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 823/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 23. 4. 1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 aprile 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	+ 6,00	+ 6,00	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,03
	II. zucchero greggio	11,43 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,03
	II. zucchero greggio	11,43 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 860/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1971
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della settimana precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,197	Bordeaux	1,134
Montpellier	nessuna quotazione	Montpellier	nessuna quotazione
Narbonne	1,209	Nantes	1,116
Nîmes	1,224	Cagliari	1,124
Perpignan	1,278	Lecce	nessuna quotazione
Asti	1,384	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,092
Lecce	1,136	Roma	nessuna quotazione
Pescara	1,120	Trapani (Alcamo)	1,056
Reggio Emilia	1,184	Treviso	1,152
Treviso	1,136		
Verona (per i vini locali)	1,160		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	1,240	Rheinfalz (Oberhaardt)	17,76
Barletta	1,304	Rheinhessen (Hügelland)	17,76
Cagliari	1,397	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	38,50
Lecce	1,163		
Taranto	nessuna quotazione		
		A III	
		Mosel	24,59
		Rheingau	34,15
	u.c./hl		
R III		La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione
Rheinfalz	15,03		
Rheinhessen (Hügelland)	15,85		

REGOLAMENTO (CEE) N. 861/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1971
relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, secondo l'articolo 5 del suddetto regolamento, una merce, nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi, è originaria del paese nel quale ha avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa all'uopo attrezzata e che abbia per risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ;

considerando che il montaggio dei magnetofoni può consistere in procedimenti più o meno complessi secondo il tipo dell'apparecchio e secondo i mezzi utilizzati o il modo in cui è effettuato ;

considerando che allo stato attuale della tecnica in questo ramo industriale le operazioni di montaggio in genere non costituiscono, da sole, una fase di fabbricazione importante ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, ma che in taluni casi la situazione può essere diversa, ad esempio, quando dette operazioni riguardano apparecchi ad alto rendimento o richiedenti controlli rigorosi dei pezzi utilizzati o quando comprendono anche il montaggio dei singoli elementi costitutivi dell'apparecchio ;

considerando che, data la diversità delle operazioni attinenti alla nozione di montaggio, non è possibile determinare secondo un criterio di carattere tecnico i casi in cui dette operazioni rappresentano una fase di fabbricazione importante ; che per tale motivo conviene tener presente il valore aggiunto per effetto di dette operazioni ;

considerando che attualmente è ragionevole considerare come fase di fabbricazione importante un montaggio che rappresenti in valore almeno il 45 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica ;

considerando che a questo caso occorre assimilare altresì quello in cui le operazioni di montaggio comprendono anche l'incorporamento di pezzi originari del paese o della Comunità, in cui dette operazioni vengono effettuate, quando la conseguente aggiunta di valore, calcolata nello stesso modo, raggiunge la stessa percentuale ;

considerando che anche nel caso in cui il valore acquisito in un paese o nella Comunità, per effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento di pezzi originari di detto paese e della Comunità, risulti inferiore al 45 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica, il paese di origine di questi ultimi deve essere determinato ;

considerando che in quest'ultimo caso va preso in considerazione l'ultimo paese di cui siano originari i pezzi che hanno indirettamente costituito una fase importante di fabbricazione degli apparecchi in questione e che, in mancanza di un criterio tecnico sufficientemente preciso, deve ritenersi che tale condizione è soddisfatta quando il prezzo fatturato franco fabbrica di tali pezzi superi il 35 % del prezzo degli apparecchi franco fabbrica ; che, quando detta percentuale è raggiunta in due paesi intervenuti nella fabbricazione degli apparecchi senza che sia possibile determinare quale sia quello in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione o lavorazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 summenzionato, è opportuno considerare detti apparecchi come originari del paese di cui sono originari i pezzi che rappresentano la percentuale più alta ;

considerando che, quando non si conosca il prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi o dei pezzi, le percentuali vanno calcolate in base al valore in dogana che tali apparecchi o pezzi hanno o avrebbero avuto all'importazione nella Comunità ;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fabbricazione dei magnetofoni conferisce ai detti apparecchi l'origine del paese o della Comunità dove è effettuata soltanto se il valore quivi acquisito per

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1.

effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento dei pezzi che ne sono originari rappresenti almeno il 45 % del prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi considerati.

Articolo 2

1. Qualora il valore acquisito in un paese o nella Comunità per effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento di pezzi originari di detto paese o della Comunità non raggiunga il 45 % del prezzo fatturato franco fabbrica dei magnetofoni, l'origine di detti apparecchi è quella dell'ultimo paese del quale sono originari i pezzi che indirettamente hanno costituito un'importante fase di fabbricazione degli apparecchi in questione; detto requisito si considera soddisfatto quando il prezzo fatturato franco fabbrica dei pezzi rappresenta più di 35 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica.

2. Se, in due paesi che hanno partecipato alla costruzione degli apparecchi, il prezzo fatturato franco fabbrica dei pezzi originari di ciascuno di tali paesi supera la percentuale di cui al precedente paragrafo 1 e se non è possibile determinare in quale di essi

abbia avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, gli apparecchi saranno considerati originari del paese di cui sono originari i pezzi che rappresentano la percentuale più alta.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, quando non sia noto il prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi, o dei pezzi, le percentuali di cui ai precedenti articoli vanno calcolate in base al valore in dogana che hanno o avrebbero avuto all'importazione nella Comunità tali apparecchi o pezzi.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 862/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1971

che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1433/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 134/71⁽³⁾ per il periodo 1° febbraio 1971 — 30 aprile 1971 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° maggio 1971 — 31 luglio 1971; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° agosto 1970 — 31 gennaio 1971;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello

utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto della detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° maggio 1971 — 31 luglio 1971;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 123/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

(2) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 19 del 23. 1. 1971, pag. 19.

(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile : A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » B. altri : I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone	u.c./unità 0,1419 u.c./kg 0,5111 0,5141 0,4969 0,5954 0,8707	u.c./unità 0,0193 u.c./kg 0,0842 0,1070 0,0904 0,1015 0,1422
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili, interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » III. Oche : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » IV. Tacchini V. Faraone	0,6158 0,7302 0,7863 0,6047 0,7344 0,7099 0,5761 0,8505 1,2439	0,1014 0,1203 0,1295 0,1261 0,1529 0,1292 0,1271 0,1450 0,2031

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./kg	u.c./kg
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie) : I. disossate II. non disossate : a) Metà o quarti : 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali d) Petti e pezzi di petti : 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce : 1. di oche 2. di tacchini : aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altre 3. di altri volatili f) altre C. Frattaglie	1,6127 0,7863 0,7344 0,5761 0,8505 1,2439 0,5376 0,3722 0,9506 1,4033 1,2048 0,8353 0,6804 1,2332 1,0588 1,6127 0,3722	0,2919 0,1295 0,1529 0,1271 0,1450 0,2031 0,0973 0,0674 0,2097 0,2393 0,1985 0,1843 0,1160 0,2103 0,1744 0,2919 0,0674
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	5,6792 0,9511	1,0336 0,1722
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato : C. Grasso di volatili	0,9924	0,1796
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso : B. Grasso di volatili, pressato o fuso	0,9924	0,1796
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a) c) altre	2,0675 1,2405 0,8270	0,3743 0,2246 0,1497

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 863/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1971

che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1434/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova ⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 135/71 ⁽⁴⁾ per il periodo 1° febbraio 1971 — 30 aprile 1971 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° maggio 1971 — 31 luglio 1971; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° agosto 1970 — 31 gennaio 1971;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme

per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore della uova ⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto della detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° maggio 1971 — 31 luglio 1971;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 122/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 23. 1. 1971, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./unità	u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :		
	a) Uova da cova (a)	0,0692	0,0107
		u.c./kg	u.c./kg
	b) altre	0,5322	0,1137
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
	I. atti ad usi alimentari :		
	a) Uova sgusciate :		
	1. essiccate	2,2629	0,4821
2. altre	0,6281	0,1319	
b) Giallo d'uova :			
1. liquido	1,2204	0,2319	
2. congelato	1,3002	0,2479	
3. essiccato	2,5297	0,4889	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 864/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1971
che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 ⁽¹⁾, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1435/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 136/71 ⁽³⁾ per il periodo 1° febbraio 1971 — 30 aprile 1971 e che è quindi necessario procedere alla fissazione per il periodo 1° maggio 1971 — 31 luglio 1971; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 863/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 136/71;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 23. 1. 1971, pag. 24.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./kg	u.c./kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine : A. Albumine : II. Altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	2,5311 0,3461	0,4480 0,0625

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 668/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 1° aprile 1971)

Pagina 1 :

Articolo 1, punto 1, lettera a), primo trattino e punto 3, lettera a), primo trattino :

In luogo di : « 1° aprile 1971 »

Leggasi : « 12 aprile 1971 »
